

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr. Dario Giuseppe Papa Presidente

Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice rel.

Dr.ssa Alessandra Mannino Giudice

sul ricorso depositato in data 16.11.2018 *ex art.* 161 sesto comma L. Fall. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98), dalla società NUOVA TREBICAR S.r.l. (C. F. 13195190155 e P. IVA 02621110127), con sede in Varese, Viale Padre Gian Battista Aguggiari 138, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Bolognini Luca, giuste delibera dell'assemblea della società in data 18.09.2018 e determina per atto Notaio Giani Carlo di Varese rep. 87839 – racc. 24379 del 26.10.2018 in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bosticco e dall'avv. Gianluca Merra del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio Marco Bianchi Adriano Cartabia Dottori Commercialisti Associati (nella persona del dott. Marco Bianchi) in Varese, Via Cavour 42, in froza di procura in atti, già comunicato al Pubblico Ministero,

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito (avendo la proponente sede legale in comune situato nel circondario di questo Tribunale),

dato atto che:

- la proponente ha depositato i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017,
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.,
- non risulta essere pendente alcuna procedura prefallimentare a suo carico,
- la proponente ha patito una forte contrazione del fatturato nell'ultimo esercizio (dopo avere registrato una ridotta redditività negli ultimi esercizi), *“ha perso la possibilità di svolgere l'attività caratteristica di concessionaria di auto”* per effetto della decisione di BMW di non rinnovare alla scadenza del 30.09.2018 il contratto, da ultimo rinnovato per un quinquennio nel 2013, in forza del quale era concessionaria del marchio tedesco per il varesotto, della cessione *“con contratto in autentica dott. Vitali di Morbegno n. rep. 65329 – racc. 19774 dell'11 luglio 2018 (cfr. doc. n. 10)”* dell'azienda a terzi *“ovvero [al]la società [Autotorino S.p.A.] che ha sostituito Nuova Trebicar come concessionaria per il marchio BMW in Varese [...] non essendo neppure possibile ipotizzare la ricerca competitiva di ulteriori soggetti interessati all'acquisto”* e della concessa utilizzazione (locazione) a quest'ultima dell'immobile adibito a sede legale e di altro immobile di società



collegata “per il periodo di 12/18 mesi [...] cfr. doc. n. 11”, ragionevolmente prevede per il prossimo futuro, “in mancanza di flussi finanziari positivi, di non essere in grado – se non verrà attuata una ristrutturazione dell’esposizione- di soddisfare non tanto gli impegni attuali quanto quelli a scadere” e in un’ottica sostanzialmente liquidatoria presenta un attivo di circa 2,465 milioni di euro e un passivo di circa 2,582 milioni di euro con “uno squilibrio non attuale ma potenziale” destinato a deteriorarsi, tra l’altro, per effetto dell’onere connesso con la pendenza del contratto di leasing il cui costo mensile (di € 53.000,00) potrà essere solo in parte coperto dai canoni di affitto incassati dalla società Autotorino S.p.A. e solo fino al luglio 2019 o gennaio 2020,

- la proponente ha chiesto concedersi il termine nella misura massima prevista *ex lege* pari a 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art.* 182 *bis* L. Fall.,

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l’omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;

- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel Registro delle Imprese, operando eventuali rettifiche all’elenco fornito dalla proponente;

- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell’impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l’eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;

- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all’estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;

- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l’adempimento degli obblighi informativi;**

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Giulio Broggin.

ASSEGNA



alla ricorrente termine fino al 16/03/2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art. 182 bis*, comma 1, L. Fall..

PONE

a carico della proponente i seguenti obblighi:

-deposito, entro il settimo giorno di ogni mese successivo a quello corrente (sino al 07.03.2019 compreso), di relazioni contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.

-versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 8.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA

La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa sua convocazione.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e alla P. R. sede.

Varese, 27/11/2018

Il giudice estensore

Dr.ssa Manuela Palvarini

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

